

COMMISSIONE VII

DIFESA

23.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

| | PAG. | PAG. |
|---|---------------|------|
| Disegni di legge (Discussione e approvazione): | | |
| Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1888) | 109 | |
| PRESIDENTE | 109, 110 | |
| ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa | 110 | |
| LUCCHESI, Relatore | 110 | |
| Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1889) | 110 | |
| DE STASIO, Relatore | 110, 111 | |
| PRESIDENTE | 110, 111 | |
| ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa | 111 | |
| FASOLI | 111 | |
| Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare (1958) | 112 | |
| PRESIDENTE | 112, 113, 114 | |
| CAIATI | 113 | |
| ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa | 114 | |
| FASOLI | 112, 113 | |
| GITTI, Relatore | 112, 113 | |
| LUCCHESI | 113 | |
| Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1985) | 115 | |
| PRESIDENTE | 115 | |
| CAIATI, Relatore | 115 | |
| ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa | 115 | |
| Votazione segreta: | | |
| PRESIDENTE | 116 | |

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dalla IV Commissione del Senato: « Norme sul trattamento economico delle su-

re addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Lucchesi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCCHESI, *Relatore*. Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato e si rifà alla legge 18 maggio 1967, n. 376, con la quale il compenso alle suore addette agli stabilimenti militari fu portato da 400 a 600 lire giornaliere. Poiché si è rilevato che anche il compenso di 600 lire è ormai inadeguato, si propone, con il disegno di legge in esame, di elevarlo ulteriormente, a 1.000 lire giornaliere. Anche questo nuovo compenso a me sembra esiguo; per altro, immagino che gli ordini religiosi, con i quali saranno stati presi contatti, lo abbiano accettato. Il disegno di legge può pertanto essere approvato. Preciso che esso riguarda, oltre il Ministero della difesa, anche il Ministero dell'interno, che è interessato per le infermerie della pubblica sicurezza.

Alla spesa di 65 milioni e 411 mila a carico del Ministero della difesa e di 800 mila lire a carico del Ministero dell'interno sarà fatto fronte, rispettivamente, con gli stanziamenti dei capitoli 2501 e 1454 dello stato di previsione della spesa dei due dicasteri per l'anno finanziario 1969, e con i corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'esercito e della marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri

medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in lire 1.000 giornaliere.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere annuo di lire 65.411.000 a carico del Ministero della difesa sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere annuo di lire 800.000 a carico del Ministero dell'interno sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della marina e dell'aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato: « Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della marina e dell'aeronautica ».

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

Prego l'onorevole de Stasio di svolgere la relazione, sostituendosi al relatore, onorevole Bologna, che non ha potuto intervenire alla seduta odierna.

DE STASIO, *Relatore*. La prassi, nelle scuole militari, è sempre stata quella di impiegare insegnanti civili per l'insegnamento di materie non militari. Tali scuole possono essere: scuola di guerra aerea, scuole dei servizi, scuole specialistiche, come, ad esempio, l'Accademia dell'aeronautica di Caserta o quella della marina di Livorno, ecc.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'ultimo comma dell'articolo 1, per il quale il numero delle scuole, degli istituti e degli enti

in questione è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Per l'articolo 2, poi, le modalità ed i criteri da seguire per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire sono stabiliti con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione.

Esprimo il mio parere favorevole sul provvedimento in esame, e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Il nostro gruppo esprime anche esso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Vorrei, però, cogliere l'occasione per rinnovare al ministro la raccomandazione, che, per la verità, è stata respinta, come non giustificata, in sede di approvazione del provvedimento al Senato. Vorrei, cioè, raccomandare che, nell'assunzione di questo personale civile, non vengano fatte discriminazioni di carattere politico, perché ciò sarebbe evidentemente in contrasto con ogni buon indirizzo democratico; e vorrei anche, e soprattutto, raccomandare che non si proceda ad assunzioni di personale che non sia di cittadinanza italiana. Le forze armate sono, infatti, un organismo così delicato che non riteniamo opportuno, neanche per specifiche materie tecniche, ricorrere a personale straniero. Il personale dovrà, invece, essere selezionato e scelto tra docenti di materie tecniche, italiani.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE STASIO, Relatore. Per quanto si riferisce alla mia diretta esperienza, posso dire che, ad esempio, nella Scuola di guerra aerea un caso simile a quello lamentato dal collega si è verificato unicamente per una professoressa di inglese, che però si era sposata in Italia, ed aveva quindi acquistato la cittadinanza italiana. Ma io penso che in casi come questi dovremmo fare una eccezione al principio che si vuole ribadire...

FASOLI. Evidentemente io mi riferivo all'atteggiamento da tenere in linea di massima. Ho voluto chiarire questo punto, perché

al Senato si è detto che si ricorreva a taluni insegnanti di materie tecniche stranieri. Ma, se una deroga si può consentire, è evidente che la si può consentire soprattutto o solamente per gli insegnanti di lingue.

DE STASIO, Relatore. Quanto alla preoccupazione relativa alle discriminazioni, posso dire che abbiamo avuto professori di tutte le idee politiche.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge e dà tutte le più ampie assicurazioni — come ha fatto anche al Senato — che non deve esserci alcuna preoccupazione relativa a possibili discriminazioni; e che il personale che viene incaricato dell'insegnamento — e che, con questa legge, viene in certo qual modo ad assumere una configurazione giuridica legittima — è e sarà sempre tutto di nazionalità italiana.

Con queste dichiarazioni, il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le scuole, gli istituti e gli enti della marina e dell'aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:

Scuole del corpo equipaggi militari marittimi;

Scuola di guerra aerea;

Scuola di applicazione;

Scuola di aerocooperazione;

Scuole di volo;

Scuole specialisti;

Scuole di lingue estere;

Servizi e reparti militari marittimi;

Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;

Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici.

Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

All'insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti elencati nel primo comma dell'articolo 1 si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con il personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione, nonché dai magistrati ordinari, amministrativi e militari e dagli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio, ovvero con personale incaricato estraneo all'Amministrazione dello Stato. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento di cui all'articolo 1 per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

Con decreto del Ministro della difesa, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti e per la determinazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio, dei compensi da attribuire in relazione al livello didattico dei corsi di insegnamento.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare (1958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare ».

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento, proponendo però un emendamento all'articolo 4. Do lettura della delibera di quella Commissione:

« La Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole, subordinando tale parere alla soppressione del primo comma dell'articolo 4, relativo alla indicazione di spesa e copertura per il 1969 (copertura, per altro, non ritenuta congrua, perché riferita a

stanziamenti di capitoli di bilancio appartenenti alla categoria economica dell'acquisto di beni e servizi), poiché il disegno di legge, che inizia soltanto ora il proprio iter, non potrà essere legislativamente perfezionato prima della fine di quest'anno, e quindi non potrà dispiegare i suoi effetti, ed implicare oneri, per il corrente esercizio finanziario; né risulterebbero comunque utilizzabili, se non tempestivamente impegnati, gli stanziamenti del richiamato capitolo di bilancio al di là del 31 dicembre 1969, a' termini della legge di contabilità generale dello Stato ».

L'onorevole Gitti ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. Credo che i colleghi abbiano, come me, letto la relazione che accompagna il provvedimento. Si tratta di andare incontro ad un gruppo di laureati che da tempo attendono di essere sistemati. Mi risulta, per altro, che il disegno di legge è frutto di tutta una serie di incontri e trattative durate anni.

Pertanto non posso che invitare la Commissione ad approvare il provvedimento così come predisposto dal Governo tenendo conto che si va incontro ad esigenze altamente sentite e meritevoli da parte nostra di essere prese in considerazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Vorrei fare notare che l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Pertanto, anche se il disegno di legge fosse approvato da ambedue i rami del Parlamento prima di Natale, esso potrebbe trovare applicazione tutto al più dal 1° gennaio 1970. Mi sembra quindi che la soppressione del primo comma dell'articolo 4, proposta dalla V Commissione, rientri nella logica sistematica del provvedimento in quanto per il 1969 non potranno esservi oneri.

FASOLI. Anche noi prendiamo atto della necessità della soppressione del primo comma dell'articolo 4 perché non vi sarebbe il tempo materiale per l'applicazione della disposizione. Questo primo comma dà tuttavia l'opportunità di rilevare la fondatezza di una osservazione che sempre abbiamo ripetuta e che vediamo con soddisfazione accolta dal relatore del bilancio 1970. Vediamo cioè come alcuni capitoli di bilancio siano gonfiati per poter contenere nelle pieghe gli stanziamenti che possono occorrere per diverse necessità.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1969

L'articolo 4 diceva appunto che la copertura di 13.300.000 lire doveva essere ricercata nel capitolo 3021 del bilancio della difesa che non è il capitolo al quale specificamente dovrebbe essere attribuita questa spesa.

Ancora una volta, quindi, cogliamo l'occasione per sottolineare che, per rendere più chiara la lettura e più attento il controllo, è necessario che i bilanci siano redatti con la massima corrispondenza alle necessità della difesa e che non si ricorra, invece, a questa o a quell'altra variazione, come troppo spesso avviene.

CAIATI. Io non mi soffermerò sulle osservazioni dell'onorevole Fasoli in ordine ai criteri di compilazione del bilancio ed agli inconvenienti che esso presenta, ma tratterò gli aspetti sostanziali del disegno di legge. Voglio dire che della situazione di questi ricercatori si parlò al momento dell'applicazione della legge delegata, cioè quando fu discussa la sistemazione di tutti i dipendenti del Ministero della difesa. Ricordo come ricorderà l'onorevole D'Alessio, che faceva parte della Commissione per la legge delegata in rappresentanza del gruppo comunista, il dibattito che vi fu per sostenere la necessità di una sistemazione organica della posizione di questi ricercatori e programmatori alle dipendenze del Ministero della difesa. Se ne parlò anche in occasione della creazione dell'Istituto « *Organizzazione e metodo* », con l'intento di dare una organica sistemazione a questi ricercatori, e si parlò di carriere che dovevano essere difese, anche in relazione agli interessi tecnici della categoria. Allora, però, il Ministero del tesoro fece sapere che occorreva un apposito disegno di legge. Per questo è passato tanto tempo e solo oggi siamo chiamati all'approvazione del richiesto provvedimento.

Conosco la drammaticità ed i rischi della vita che conducono i ricercatori di cui trattasi e per questo ritengo che il provvedimento oggi al nostro esame sia motivato e giustificato e chiedo che sia approvato.

FASOLI. Sono anch'io d'accordo.

LUCCHESI. Sottolineo anch'io la delicatezza dei compiti dei ricercatori e la difficoltà di trovarne, dal momento che spesso le industrie private offrono condizioni migliori.

CAIATI. Se non ci sbrighiamo, i ricercatori se ne vanno, perché la legge sulla ricerca scientifica farà loro avere un trattamento migliore.

LUCCHESI. Non vedo, invece, l'opportunità né l'utilità di adeguarsi al parere della Commissione bilancio; infatti, il disegno di legge prevedeva 13 milioni di spesa, un quarto della spesa annua, e poiché per quanto riguarda l'inizio dell'anno ci si muove parallelamente alle università, si dovrebbe far valere la legge dal 1° ottobre. Mantenendo fermi 13 milioni per il 1969 e 53 milioni per il 1970, basta precisare meglio all'articolo 3 che il disegno di legge andrà in vigore dal 1° ottobre.

PRESIDENTE. Dovremmo, in questo caso, rinviare il disegno di legge alla Commissione bilancio.

LUCCHESI. È stato promesso, nelle trattative tra gli interessati e il Ministero, che l'entrata in vigore sarebbe stata fissata al 1° ottobre.

FASOLI. Non è questione di promesse, ma di diritti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GITTI, *Relatore*. Io credo che non mi resti che riconfermare quanto ho detto in apertura di discussione.

Per quanto concerne la soppressione del primo comma dell'articolo 4, proposta dalla V Commissione bilancio, anche a me risulta che a questi ricercatori era stato promesso che gli aumenti sarebbero stati applicati a partire dal primo ottobre e quindi sarei favorevole alla retroattività della legge. Per altro, confesso di non conoscere bene il regolamento e, se c'è una difficoltà veramente insuperabile, vuol dire che saremo costretti a... fare una doccia fredda agli interessati.

Come seconda osservazione, vorrei pregare di fare tutto il possibile perché la legge da noi approvata questa mattina venga trasmessa al Senato quanto prima, così da poter entrare in vigore, per lo meno, il primo gennaio.

CAIATI. Faccio osservare all'onorevole Lucchesi e al relatore che l'articolo non prevede quanto loro chiedono. Il disegno di legge è stato presentato in data 28 ottobre. Sarebbe necessario, per la retroattività, predisporre un articolo apposito.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, le ricordo che, indipendentemente dalla opportunità

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1969

di dare al provvedimento valore retroattivo, per fare quanto lei chiede dovremmo oggi sospendere la discussione, e rinviare il disegno di legge alla Commissione bilancio: in tal modo rischieremo di non fare approvare la legge prima di Natale.

Qual'è il parere del Governo?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si sarebbe impegnato, appunto con questa categoria di collaboratori — che sono molto esposti a pericoli e molto validi, e che si rischia di perdere — a far corrispondere loro gli aumenti a partire dal primo di ottobre; tanto è vero che nel disegno di legge è prevista chiaramente la copertura per l'ultimo trimestre dell'anno corrente.

Io ho sostenuto questa tesi dinanzi alla Commissione bilancio, la quale però non ha ritenuto di potervi accondiscendere, proprio perché il disegno di legge è stato presentato solo il 28 ottobre. In verità sarà già un notevole impegno riuscire a far approvare la legge anche dal Senato entro il mese di dicembre, sì da farla entrare in vigore dal 1° gennaio.

Una maniera di ridurre il danno degli interessati potrebbe essere la modifica dell'articolo 3, nel senso di prevedere che il provvedimento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla *Gazzetta*.

PRESIDENTE. Questo comporterebbe però un altro inconveniente. Se la legge venisse pubblicata, per esempio, verso il 20 o il 25 dicembre, per quegli ultimi giorni di dicembre non si avrebbe la necessaria copertura del relativo onere.

Potremmo, piuttosto, dire che la legge entra in vigore il 1° gennaio. Comunque, di questo discuteremo quando esamineremo l'articolo 3.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 1.

A modifica dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile sono retribuiti nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione.

Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da detto personale è corri-

sposto il compenso orario previsto dalle vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 2.

Al personale indicato nel precedente articolo sono estese le disposizioni riguardanti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste rispettivamente dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e dalla legge 9 luglio 1967, n. 563.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà applicabile anche al personale in servizio alla data stessa assunto in base a contratti in precedenza stipulati.

Propongo di sostituirlo con il seguente altro:

ART. 3.

La presente legge avrà efficacia dal 1° gennaio 1970 e sarà applicabile anche al personale in servizio alla data stessa assunto in base a contratti in precedenza stipulati.

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in lire 13.300.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3021 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno anzidetto.

All'onere in lire 53.200.000 a carico dell'anno finanziario 1970 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione bilancio propone di sopprimere il primo comma, la cui soppressione, d'altra parte, consegue all'approvazione del nuovo testo dell'articolo 3.

Pongo, comunque, in votazione il mantenimento del primo comma dell'articolo 4.

(Non è approvato).

Pongo ora in votazione la restante parte dell'articolo 4.

(È approvata).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso Enti dell'Esercito ».

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole.

In assenza dell'onorevole Lima, prego di svolgere la relazione l'onorevole Caiati.

CAIATI, *Relatore*. Più volte è stata fatta presente la carenza di ufficiale veterinari, così come è nota la carenza di ufficiali medici. Per questo, è stato predisposto il disegno di legge in esame, che riproduce, anche per quanto concerne il trattamento economico, le caratteristiche della legge concernente i medici convenzionati con gli ospedali dipendenti dal Ministero della difesa.

L'articolo 1 prevede che fino al 31 dicembre 1973, per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario nell'esercito può essere conferito apposito incarico a veterinari civili, per una durata non eccedente l'anno solare, con decreto ministeriale dal quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

L'articolo 2 fissa il limite del numero di incarichi, che non può superare quello delle vacanze esistenti al 31 dicembre nel ruolo degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo; prevede inoltre che il compenso mensile massimo non può superare centoventimila lire. L'articolo 3, infine, riguarda la copertura.

Raccomando l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo raccomanda anch'esso l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 1.

Fino al 31 dicembre 1973, per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono essere affidate in mancanza di ufficiali del ruolo del servizio stesso, a veterinari civili.

Per lo svolgimento delle prestazioni suddette è conferito apposito incarico, di durata non eccedente l'anno solare, regolato da convenzione, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

(È approvato).

ART. 2.

Gli incarichi di cui all'articolo precedente non possono superare il numero delle vacanze esistenti al 31 dicembre nel ruolo degli ufficiali veterinari in servizio permanente effettivo.

Il numero delle vacanze di cui al comma precedente è indicato il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro della difesa.

Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centoventimila.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in 24 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2302 dello stato di previsione della spesa del Mi-

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1969

nistero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1888):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti della marina e dell'aeronautica » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1889):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare » (1958):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'Esercito » (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1985):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Bortot, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Alessio, D'Auria, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Fanelli, Fasoli, Fornale, Gitti, Guadalupi, Lima, Lombardi Mauro, Lucchesi, Mancini Giacomo, Mazzarrino Antonio Franco, Mattarella, Piscitello, Ruffini, Trombadori e Vecchiarelli.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO